

## ESENZIONI IMU PER PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

• Ai sensi dell'articolo 1, comma 599, legge n. 178/2020, **non è dovuta la prima rata IMU 2021** relativamente agli immobili definiti dall'articolo 78, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e cioè:

a) ....OMISSIS.....;

b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2 e relative pertinenze**, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei **rifugi di montagna**, delle **colonie** marine e montane, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale **D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;

d) immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

• Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, non è dovuta l'IMU per il 2021 e per il 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

• Ai sensi dell'articolo 6 sexies, decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, **non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) 2021**, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi **per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto-legge**. L'esenzione **si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori**.

*Il richiamato comma 1 del decreto-legge, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.*

*Il richiamato comma 2 del decreto-legge stabilisce che il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 22/03/2021, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 22/03/2021, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari, società di partecipazione finanziaria, e non finanziaria, ecc.) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R.n. 917/1986 (TUIR).*

*Il richiamato comma 3 del decreto-legge stabilisce che il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 22/03/2021.*

*Il richiamato comma 4 del decreto-legge stabilisce che il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.*

Il comma 8, dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 41/2021 stabilisce, poi, che l'ottenimento del contributo è subordinato alla presentazione di una istanza telematica all'Agenzia delle entrate, secondo le indicazioni fornite dal provvedimento direttoriale n. 77923/2021 del 23/03/2021, da presentarsi, a pena decadenza, entro e non oltre il termine del 28/05/2021.

I soggetti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per l'esenzione della rata di acconto IMU 2021 presentando, entro il 30/06/2022, la **dichiarazione IMU 2021**, barrando le caselle acquisto ed esenzione ed indicando la data di inizio 1/1/2021 e data fine 30/06/2021. Nelle annotazioni dovrà essere indicato il possesso dei requisiti previsti dal D.L. 41/2021 convertito nella L. 69/2021 e riportare il protocollo telematico dell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate per dichiarare il possesso dei requisiti.